

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia

Terza sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Laura Cortellaro  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281quinquies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6598/2019 R.G. promossa da:

U.A. (C.F. (...)) in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore U.C. (C.F.:

(...)) con il patrocinio degli avv. CORONA JACOPO, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.

CORONA JACOPO;

ATTORE

contro:

A.A.C., (C.F. (...)) con il patrocinio degli avv. GHEZZI MARIA ANGELA, con elezione di domicilio in VIALE CESARE

BATTISTI, 17 27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. GHEZZI MARIA ANGELA;

G.M. con l'avv. Elena Carimali, con elezione di domicilio in VIALE CESARE BATTISTI, 17 27100 PAVIA, presso e

nello studio del difensore

CONVENUTI

nonché contro

U.A. S.p.A. (P.I. (...) e C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Ardissonne del foro di Pavia, presso il cui studio, in viale Cesare Battisti n.17, è elettivamente domiciliata

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi - a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69- dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; e specificano in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti

rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Preliminarmente, preso atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda ed agli atti da parte dell'attore nei confronti della convenuta G., deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra dette parti.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che le domande di parte attrice siano fondate e debbano, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Dalla lettura degli atti e documenti di causa, nonché delle risultanze dell'elaborato peritale depositato, è emerso che nel tardo pomeriggio del 07.02.2014, il minore C.U. si trovava presso la palestra comunale di Pieve P. Morone, per svolgere la lezione d'atletica cui era iscritto con la società A.A.C. Pavia (cfr. tesseramento sportivo doc. 1 attore).

Nel corso della lezione, il minore subiva un infortunio dovuto ad uno scontro con un compagno, R.A., avvenuto nell'esecuzione di un esercizio.

A causa dello scontro il piccolo C. andava a sbattere contro il palo di sostegno della rete di pallavolo procurandosi "traumatismo contusivo del massiccio facciale con avulsione dell'elemento 11, lussazione intrusiva del 21 con frattura coronale compatibile con la modalità di accadimento dell'evento denunciata e documentata in atti ed in nesso di causa efficiente con lo stesso".

Ciò emerge dalla lettura della citazione e risulta confermato dalle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio della convenuta G.: "i bambini stavano svolgendo dei percorsi con strutture e file parallele alla rete. ... dovevano fare slalom e salti, aggirare un cono e tornare indietro. Erano bambini dai 6 ai 10 anni. Partiva un bambino alla volta come una staffetta anche se non competitiva ... C. stava tornando in posizione il bambino che doveva partire è partito un po' prima e con velocità e si sono scontrati e di rimbalzo ha fatto alcuni passi ed è finito contro il palo. L'esercizio cominciava sulla linea laterale del campo da pallavolo (...) erano presenti i due pali di colore blu fissati al suolo" e di alcuni testi escussi "ero presente il giorno dell'incidente, vicino alla porta della palestra. Ho visto che i due ragazzini si sono scontrati. I ragazzini stavano correndo per fare un percorso e involontariamente si sono scontrati. Non ricordo se corressero solo loro (...) si è scontrato contro un altro ragazzino e con l'urto si è scontrato contro il palo (...) quel giorno era presente la struttura della rete. ... Non ricordo di aver visto la rete il giorno dell'incidente sicuramente c'era il palo" (R.A.); "ero presente perché accompagnavo una bimba che è iperattiva e con problemi vari per cui la tenevo sotto controllo, mi trovavo all'interno e guardavo l'allenamento, durante la fase avanzata/finale della lezione, stavano facendo un gioco con birilli e slalom, dovevano andare da un lato lungo all'altro della palestra, alternandosi in un percorso. Ricordo precisamente che C. si è scontrato con un altro bambino molto più grande di lui. Entrambi sono caduti e C. è andato a sbattere contro un palo di sostegno della rete di pallavolo. Era la conclusione di un percorso (...) C. è andato a sbattere contro un palo di sostegno della rete di pallavolo." (C.G.); "ero presente e stavo facendo ore di tirocinio con la G., ricordo che i bambini erano disposti in file parallele alla rete, che era montata e dovevano svolgere un percorso con birilli e ostacoli, routinari. Partivano uno alla volta al via della G., nel tornare C. si è scontrato con A. ed è andato ad urtare il palo per il sostegno della rete di pallavolo (...) C'erano più file messe a distanza una dall'altra e partiva il primo di ogni fila. C. partiva nella fila più vicina al palo" (P.A.).

Ebbene, a prescindere dalle parziali difformità nella narrativa relativa alla descrizione dei fatti fornite dalle parti rispetto quanto risultante dall'istruttoria - difformità irrilevanti ai fini della decisione - la fattispecie prospettata dall'attore rientra - certamente - nell'ambito di applicazione dell'art. 1218 e 1228 c.c. con riferimento alla figura del gestore dell'impianto sportivo e dell'istruttore in qualità di ausiliario.

Alla luce della rinuncia alla domanda nei confronti della G. quest'ultimo profilo non verrà preso in considerazione, mentre risulta pacifico il rapporto contrattuale fra l'attore e la società sportiva presso cui il minore C. era tesserato.

L'inquadramento nell'ambito delle norme sopra richiamate comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti, come noto in forza della celebre pronuncia Cass. SSUU 13533/2001.

Più esattamente, spetta all'attore provare il contratto ed il danno mentre il convenuto deve provare l'esatto adempimento della prestazione oggetto di obbligazione.

Ebbene, pacifico il contratto - come emerge dal doc 1 prodotto dall'attore - ed il danno derivato al minore, deve essere verificato se sussista l'inadempimento lamentato e se lo stesso sia imputabile alla convenuta.

È noto che in capo al gestore degli impianti sportivi, che organizza attività per utenti tesserati, sussista l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità degli allievi, nonché sull'idoneità dei luoghi, delle attrezzature e sulle modalità organizzative e disciplinari dell'attività svolta.

Ciò comporta l'adozione di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, anche in relazione allo stato dei luoghi, per garantire la sicurezza dei luoghi e degli utenti (cautele imposte dalla diligenza, prudenza, conoscenza dei luoghi).

La società sportiva - che gestisce impianti ed attrezzature - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p. a tutela della incolumità di coloro che li utilizzano, che comporta una responsabilità (anche di natura extracontrattuale) per omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo di adeguata tutela.

Nella fattispecie oggetto di causa, l'omessa adozione di eventuali accorgimenti - quali appositi rivestimenti con materiale antiurto ovvero la rimozione dei pali per il caso di non utilizzo della rete da pallavolo - idonei ad impedire pregiudizi derivanti agli utilizzatori del campo di gioco in caso di violento impatto con il palo integra inadempimento imputabile alla convenuta, con conseguente condanna al risarcimento dei danni che ne sono derivati.

In ordine al quantum la disposta CTU ha permesso di accertare il seguente danno:

- Inabilità Temporanea Parziale (al 50%): 30 giorni;
- Inabilità temporanea parziale (al 15%): 1 anno;
- Postumi Invalidanti Permanenti: 3%;
- Grado di Sofferenza Morale: score 2 per il periodo della temporanea biologica, score 1 sofferenza permanente;

- Spese mediche: "risultano allegati al fascicolo giustificativi di spesa medica per diagnosi e cura per Euro 6724,00 da ritenersi congrue e pertinenti (...) Spese mediche future: stante il quadro lesivomenomativo documentato ed oggettivo, lo scrivente ritiene giustificata la necessità di spese mediche future inerenti al trattamento ortodontico (...) per un importo complessivo di Euro 2628,00. Tale quota di spesa connota di per sé la spesa futura prevista ed al momento effettuata e pertanto si può ritenere congrua e pertinente" per complessivi Euro 9.352,00 (cfr. doc. 4 e doc. 22 attore).

E così si ottiene un totale per danno non patrimoniale pari ad Euro 22.253,25, esclusa la personalizzazione, in assenza di prova della stessa.

Spese per CTP e specialista odontoiatra Dott. Caprioglio Euro 1.228,00, come da fatture (cfr. docc. 5, 6 e docc. 23-24 attore).

L'attore ha avanzato richiesta di rifusione delle spese stragiudiziali e per negoziazione assistita per Euro 2.206,19 (Euro 1.512,00 oltre spese generali ed accessori di legge) come da relativa nota (cfr. doc. 15 attore). Sul punto si condividono le difese della terza chiamata, U., che ha evidenziato come le stesse siano già state rimesse ante causam, per Euro 1.102,00 quale rimborso per le spese legali, da ritenersi soddisfacente.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

È noto che, in data 11.10.19 U., ha versato a titolo di indennizzo di parte delle spese mediche sopportate Euro 1.898,00, ergo l'importo ad oggi ancora dovuto ammonta ad Euro 21.583,25 (somma rivalutata ad oggi).

Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato.

Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, liquidate in Euro 4.835,00 per compensi ex D.M. Ministero Giustizia n. 55 del 2014 oltre a 237,00 per spese esenti, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Quanto alla domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, ritiene questo giudice che la stessa sia fondata, e che, pertanto Uniposai debba tenere indenne

la convenuta di ogni importo - a qualsiasi titolo - cui la stessa si vede condannata in forza del presente provvedimento, dedotta la franchigia del 5% prevista da contratto.

Consegue alla soccombenza la condanna della terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate, come per l'attrice, in Euro 4.835,00 per compensi ex D.M. Ministero Giustizia n. 55 del 2014 oltre a 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte terza chiamata.

Tutte le altre domande ed eccezioni assorbite.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarata cessata la materia del contendere tra U.A. e G.M. a spese compensate;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 21.583,25 oltre interessi, come specificati in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in Euro 4.835,00 per compensi ex D.M. Ministero Giustizia n. 55 del 2014 oltre a 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
- condanna U. spa a tenere indenne la convenuta di ogni importo cui la stessa si vede condannata in forza del presente provvedimento, dedotta la franchigia contrattuale;
- condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese processuali, liquidate in Euro 4.835,00 per compensi ex D.M. Ministero Giustizia n. 55 del 2014 oltre a 237,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU, precedentemente liquidate;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pavia, il 12 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2021.